



LAVORO E PREVIDENZA OGGI

Il confine tra *mobbing* e il reato di violenza privata è sempre più labile

di *Eugenio Erario Boccafurni**

Per maggiore chiarezza, nel notiziare la pronuncia della [Cassazione penale n. 4567/2024, del 01.02.2024](#), si ritiene opportuno riportare integralmente i fatti addebitati all'allora datore di lavoro imputato, così descritti in sentenza: *“In particolare, maltrattava le persone offese: - offendendole e umiliandole abitualmente proferendo frasi del seguente tenore: “... sei una incapace ed una incompetente, lei non capisce un cazzo, lei è una bugiarda, lei si deve dimettere, io sono il padrone lei deve fare che *** dico io, mi ha rotto il ***, ora la sistemo io, questa è casa mia qui comando io e se non le sta bene si dimetta..”;* - *umiliando C.C., anche in presenza di colleghi, proferendo frasi del seguente tenore: “... se le cose non stanno bene, se ne vada, si dimetta, lei è una ragazzina, qui è casa mia e comando io..”;* - *modificando a C.C. il turno di lavoro, minacciandola, qualora non avesse ottemperato, di spostare la sua postazione di lavoro nel magazzino della boutique;* - *ponendo in atto ritorsioni nei confronti delle persone offese quando le stesse non eseguivano rigidamente le proprie indicazioni o effettuavano richieste di permessi o di ferie, in particolare demansionandole, oppure obbligandole a prendere giorni di ferie;* - *umiliando e minacciando D.D., anche in presenza di colleghi, proferendo frasi del seguente tenore: “... ora la sistemo io, lei mi ha rotto il cazzo se ne deve andare e si deve dimettere, deve alzare le ***, mi ha rotto il ***..”;* - *accusando ingiustamente D.D. di una mancanza, al fine di sospenderle le ferie due giorni prima dell'inizio delle stesse;* - ***minacciandole di licenziamento e di rendere loro impossibile la ricerca di un nuovo lavoro nel settore del 'lusso' in virtù delle proprie conoscenze”***.

Anzitutto, si rileva che la Corte di Appello di Roma, con la sentenza emessa in data 8 marzo 2023, aveva riqualificato la condotta in quella di violenza privata e riducendo la pena, riformando così la sentenza del Tribunale capitolino, che aveva ritenuto la responsabilità penale del datore in relazione al delitto di atti persecutori, a sua volta dopo aver riqualificato l'originaria condotta di maltrattamenti *ex art. 572 c.p.*

Ebbene, secondo i giudici di legittimità, la Corte di Appello aveva individuato correttamente la coartazione psicologica come azione adeguata a *“indurre le persone offese a tollerare atteggiamenti e comportamenti altamente lesivi della loro libertà morale”*, nonché ritenute sussistenti le condizioni *“che costringevano le dipendenti a tollerare un clima lavorativo oltremodo ostile ed insidioso nonché a scoraggiarle, anche mediante la messa in atto di meccanismi ritorsivi, dall'intraprendere qualsivoglia tipo di iniziativa in grado di contrastare la sua condotta”*.

In sostanza, dunque, affinché si configuri una “violenza privata” occorre un *quid pluris*: oltre la minaccia e la violenza in sé, occorre un condizionamento pro-futuro delle azioni delle persone

* Dottore di ricerca in Diritto del lavoro – Sapienza Università di Roma.

Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell'Ente di appartenenza.

offese, soggiogandole così da costringerle a “*una condotta meramente omissiva, funzionale all'esercizio di un controllo sulla libertà psichica delle vittime e ad evitare qualsivoglia elemento di contrasto all'imposizione della sua (dell'imputato) volontà*”.

Sicché, la minaccia di un licenziamento ritorsivo e l'intimidazione di sabotare il normale proseguo della carriera del dipendente, ancorché fattispecie certamente sussumibili all'interno dell'istituto del *mobbing*, possono comportare conseguenze penalistiche estremamente gravi per il datore.

I fatti riassunti dalla Suprema Corte spingono ad interrogarsi sul perimetro civilistico del *mobbing*, inteso come condotta del datore di lavoro, del superiore o del collega, sistematica e protratta nel tempo, che – con intento persecutorio (*rectius: animus nocendi*) – si risolve in reiterati comportamenti ostili di **prevaricazione o di persecuzione** psicologica, da cui può conseguire la **mortificazione e l'emarginazione** del dipendente, con lesione del suo equilibrio psico-fisico e della sua personalità (cfr. Cass. n. 32381/2019). Gli istituti in parola, infatti, muovono da presupposti fattuali così affini da rendere particolarmente complessa la riconduzione di quest'ultimi nell'alveo del civile o del penale.